

REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di insalata « iceberg » originaria degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 de Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 bis e 22,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che i prodotti ivi elencati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, nel limite di tale massimale tariffario il dazio è ridotto gradualmente, in proporzione alla percentuale fissata dal suddetto articolo, nello stesso periodo e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che con regolamento (CEE) n. 1450/88 della Commissione, del 27 maggio 1988, relativo ai dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 delle insalate « iceberg » provenienti dalla Spagna e dal Portogallo⁽³⁾, una sospensione parziale del dazio doganale applicabile nei confronti di questi Stati membri è stata adottata per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1988; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione della Spagna e del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE⁽⁴⁾ la Spagna e il Portogallo rinviavano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁵⁾, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/88⁽⁶⁾; che perciò detta concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo;

considerando che, per l'applicazione del regime di massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione al massimale man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire il dazio della tariffa doganale non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire il dazio della tariffa doganale quando detto massimale è raggiunto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono, nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a massimale ed a sorveglianza comunitaria.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, il loro codice NC, il dazio doganale applicabile, il periodo di validità ed il livello del massimale sono indicati nell'allegato.

⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ Vedi pagina 142 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.